

LE CENSURE DELLA CORTE EUROPEA ALLA DISCIPLINA ITALIANA DEL PROCESSO IN CONTUMACIA

SOMMARIO: 1. Il caso *Somogy c. Italia*. - 1.1 La sentenza della Corte di Strasburgo del 18 maggio 2004. - 1.2 Considerazioni sulla sentenza *Somogy*. - 2. Il caso *Sejdovic c. Italia*. - 2.1 La sentenza della Corte di Strasburgo del 10 novembre 2004. - 2.2 La sentenza della Grande Camera del 1 marzo 2006. - 2.3 Le ricadute della sentenza *Sejdovic* sul sistema giuridico italiano.

La sentenza *Somogyi c. Italia* n. 67972/01 del 18 maggio 2004 e la sentenza *Sejdovic c. Italia* n. 56581/00 del 10 novembre 2004 dimostrano come nel ventennio trascorso dalla pronuncia che aprì la strada alle censure della Corte europea al sistema italiano di ricerca degli irreperibili e al meccanismo di dichiarazione della contumacia (sentenza *Colozza c. Italia* del 1985), a ben poco siano valsi il nuovo codice di procedura penale intervenuto nel 1988 e le successive interpolazioni normative volte ad una risistemazione della disciplina della contumacia¹.

1. Il caso Somogy c. Italia

1.1 La sentenza della Corte di Strasburgo del 18 maggio 2004

Il caso *Somogyi* riguardava un'inchiesta per traffico d'armi nell'ambito della quale veniva imputato un cittadino ungherese, Tamas Somogyi. Il giudice delle indagini preliminari di Rimini fece notificare in Ungheria l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, tradotto in lingua magiara, a mezzo di una semplice lettera raccomandata, che fu restituita al Tribunale di Rimini con la firma del destinatario. Successivamente il Sig. Somogyi, non presentandosi all'udienza preliminare né al dibattimento, fu dichiarato contumace, difeso da un avvocato d'ufficio e condannato ad anni otto di reclusione con sentenza definitiva del 22 giugno 1999.

Arrestato in Austria, estradato in Italia e condotto in esecuzione pena, egli dichiarò di non aver mai avuto conoscenza delle imputazioni mosse a suo carico, né della pendenza del processo nei suoi confronti. Contestava, inoltre, l'autenticità della firma che gli era attribuita e per tale motivo sollecitava una perizia grafologica a cui però le autorità italiane non procedettero nell'ambito della richiesta di restituzione nel termine formulata dal Somogyi ex art. 175 comma

¹ V. in particolare la l. 479/99 che, da un lato, ha anticipato la declaratoria di contumacia al momento della verifica della costituzione delle parti in udienza preliminare e, dall'altro, ha previsto l'eliminazione della necessaria procura speciale al difensore per impugnare la sentenza contumaciale, procura che in realtà era volta ad impedire la preclusione della rimessione in termini dell'imputato.

2 c.p.p. Il ricorrente adduceva anche alcuni errori presenti nell'indicazione dell'indirizzo a cui la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata. Nonostante ciò, Tribunale di Rimini, Corte d'Appello di Bologna e Corte di Cassazione ritennero che il condannato eccepisse una nullità della notificazione il cui accertamento era ormai precluso dal giudicato e che la presenza formale di una firma dell'apparente destinatario fosse sufficiente ai fini della legge italiana.

Inoltre le imprecisioni relative all'indirizzo sarebbero state tali, secondo il governo italiano, da non creare un'incertezza sostanziale data anche l'improbabilità che la notificazione fosse pervenuta ad un omonimo residente ad un indirizzo pressoché identico a quello del ricorrente.

La richiesta di restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175 comma 2 c.p.p., presentata al giudice dell'esecuzione, fu rigettata il 24 ottobre 2000 con la considerazione che il ricorrente avrebbe dovuto presentare un cosiddetto appello tardivo dal momento che la suddetta restituzione sarebbe ammissibile solo nel caso di mancata conoscenza della condanna per causa di forza maggiore², richiamo questo che esclude la sussistenza della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento.

A questo punto il sig. Somogyi adiva la Corte di Strasburgo il 5 marzo 2001 sostenendo la non conformità della sua condanna in contumacia ai principi dell'equo processo consacrati nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte adita ribadiva innanzitutto che, sebbene l'assenza di un imputato in un processo a suo carico non sia di per sé incompatibile con l'art. 6 della Convenzione, *“resta il fatto che vi è un diniego di giustizia quando un individuo condannato in absentia non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo averlo sentito, sul merito dell'accusa in fatto e in diritto, ove non sia stabilito in maniera non equivoca che abbia rinunciato alla sua facoltà di comparire e di difendersi, né che abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia”*³.

Nel caso in esame le autorità italiane avevano ritenuto che il ricorrente avesse volontariamente rinunciato al proprio diritto a comparire all'udienza in quanto, benché informato tramite regolare notifica a mezzo di lettera raccomandata, non era comparso né si era preoccupato di nominare un rappresentante legale.

La Corte riteneva, per contro, molto incerte le circostanze della consegna della comunicazione da parte del G.i.p. di Rimini, ragion per cui non poteva considerare del tutto prive di fondamento le contestazioni del ricorrente relativamente all'autenticità della firma attribuitagli che costituiva l'unico elemento da cui desumere la prova che l'accusato era stato informato dell'apertura del procedimento a suo carico⁴. Inoltre, imprecisioni nell'indicazione

² § 25 della sentenza.

³ Tale principio era già stato ricordato nelle sentenze *Colozza c. Italia e Einhorn c. Francia*.

⁴ Ciò tenuto conto, in particolare, della differenza tra le firme prodotte dal ricorrente e quella che figurava sulla ricevuta di ritorno, nonché della differenza tra il nome del ricorrente (Tamas) e quello del firmatario (Thamas). V. § 70 sentenza.

dell'indirizzo sollevavano se non altro seri dubbi circa il luogo in cui la lettera era stata recapitata.

Questi elementi, centrali per il caso a detta della Corte, non erano stati affatto considerati dalle giurisdizioni italiane dal momento che nessuna perizia grafologica era stata disposta, nonostante l'istanza del ricorrente al riguardo. Nessun controllo scrupoloso è quindi stato compiuto per determinare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se la rinuncia a comparire del condannato si potesse considerare non equivoca. Verifica che invece l'art. 6 della Convenzione pone come obbligo in capo alle giurisdizioni nazionali nel caso in cui sorga una contestazione che non appare *prima facie* manifestamente priva di un serio fondamento.

La Corte europea, inoltre, in risposta all'affermazione del Governo per cui il ricorrente avrebbe in ogni caso avuto conoscenza del procedimento in quanto informato da un giornalista nel corso di una sua intervista, ricorda che “*avvisare qualcuno delle imputazioni a suo carico costituisce un atto giuridico di importanza tale da dover rispondere a delle condizioni di forma e di sostanza atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'imputato...per cui una conoscenza vaga e non ufficiale non è sufficiente*”⁵.

Da quanto fin qui detto risulta quindi che al sig. Somogyi non fu data la possibilità di un nuovo giudizio; la richiesta fu infatti, come detto, rigettata dal Tribunale di Rimini. Ora, non va dimenticato che la giurisprudenza della Corte ha costantemente affermato che, sebbene possa avere forma esplicita o implicita, la rinuncia ai diritti garantiti nella Convenzione deve essere comunque non equivoca. Nel caso in esame non poteva rinvenirsi, nel comportamento del ricorrente, alcuna manifestazione esplicita di volontà a rinunciare al diritto a partecipare al processo; anzi, egli tentò di dimostrare di non essere stato a conoscenza delle imputazioni a suo carico.

La questione residuale era quindi se la Corte potesse dedurre un'implicita rinuncia a comparire da elementi però del tutto contraddittori⁶. Forti dubbi infatti erano sorti circa la veridicità delle affermazioni del ricorrente in quanto in realtà avrebbe potuto anche aver sfruttato alcuni errori delle autorità per evitare la carcerazione. Ciononostante la Corte ha affermato, per la prima volta in materia di contumacia (e in questo sta il nuovo apporto di tale giurisprudenza), la violazione dell'art. 6 Cedu per l'omesso adempimento, da parte delle autorità nazionali, dell'obbligo di assicurarsi che l'imputato fosse stato informato delle accuse, procedendo anche, in seguito, alle verifiche rese necessarie da dubbi non palesemente infondati.

1.2. Considerazioni sulla sentenza Somogyi

L'importanza della sentenza *Somogyi* risiede quindi nell'introduzione di un elemento nuovo nell'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione, ossia un ulteriore aspetto di garanzia procedurale che impone obblighi positivi di intervento a carico delle autorità nazionali; essi in

⁵ V. § 75 sentenza.

⁶ Come detto sopra, infatti, la ricevuta di ritorno recava una firma che, oltre ad avere una lettera in più, aveva uno stile di molto diverso da quello riscontrato in altre sicuramente appartenenti al condannato; inoltre le

sostanza richiedono una inchiesta penetrante ed efficace per accertare la eventuale violazione dei diritti protetti nelle disposizioni convenzionali. Le facoltà e le tutele che sono garantite dall'art. 6 e che assicurano l'equità complessiva della procedura penale (pensiamo all'imparzialità e indipendenza del tribunale, all'assistenza di un legale e di un interprete, alla possibilità di essere presenti in udienza) possono quindi essere violate non solo direttamente ma anche mediatamente nel caso in cui le autorità non abbiano diligentemente verificato se il ricorrente abbia avuto effettivo accesso a quelle facoltà e garanzie⁷.

Un altro punto di grande novità della sentenza in esame è quello relativo all'equa soddisfazione. La Corte, infatti, rifiutò integralmente le richieste economiche del sig. Somogyi legate alla carcerazione sofferta e alle ripercussioni delle vicende giudiziarie sulla sua salute, sulle sue attività commerciali e sulle relazioni sociali perchè non intravedeva alcun nesso di causalità tra le perdite pecuniarie e la violazione lamentata davanti ai giudici europei. Si affermava, per contro, che la constatazione della violazione fornisse già di per sé un'equa soddisfazione per il danno morale sofferto dal ricorrente. La Corte precisava inoltre che il risarcimento in linea di principio più appropriato sarebbe la celebrazione di un nuovo processo o la riapertura della procedura penale.

Si impone a questo punto una breve ricognizione dei principi della Convenzione in materia di equa soddisfazione. Dall'interpretazione dell'art. 41 si ricava il diritto della vittima della violazione ad una *restituito in integrum* che copra tanto il pregiudizio materiale, ovvero le perdite pecuniarie provocate al ricorrente, ove sussistano, quanto il pregiudizio morale, ovvero le sofferenze umane e psicologiche sofferte dallo stesso.

In materia di iniquità della procedura però, l'individuazione di un nesso di causalità chiaro ed immediato tra la violazione e le perdite subite può essere difficile, se si considera che la constatazione di un processo non equo non equivale ad una dichiarazione di innocenza dell'imputato, né all'affermazione dell'infondatezza della condanna. Si è quindi affermata una prassi piuttosto consolidata di rifiutare la risarcibilità del danno materiale.

Relativamente al pregiudizio morale si è imposta dal 2003 una giurisprudenza piuttosto nuova che ha operato un ripensamento della natura dell'equa soddisfazione in casi di manifesta iniquità della procedura penale, conducendo a sollecitare la celebrazione di nuovi processi qualora la violazione dell'art. 6 sia tanto grave da far presumere un condizionamento della pronuncia. Ciò anche alla luce di una riflessione piuttosto condivisibile, ossia che difficilmente una somma di denaro può rappresentare un'equa soddisfazione nei casi suddetti.

Dichiarazioni simili sono riportate nella sentenza Somogyi e, sebbene non siano contenute nel dispositivo e quindi non comportino l'esistenza di un obbligo giuridico di riapertura del processo vincolante per lo Stato, esse sono state interpretate come un invito rivolto

imprecisioni nell'indirizzo non escludevano del tutto che la lettera fosse realmente stata consegnata in un altro luogo.

⁷ Ciò si ritrova in un'altra sentenza (caso *Remli c. Francia*) del 23 aprile 1996 in cui la Corte concluse per la violazione dell'art. 6 riscontrata nel rifiuto della Corte d'Assise francese di svolgere opportune verifiche riguardo alla sussistenza di un tribunale realmente imparziale dopo un episodio di dubbia natura razzista che coinvolgeva uno dei giurati.

alle autorità nazionali, invito che può costituire una solida base per la fase dell'esecuzione della sentenza. Vedremo, nel commento alla sentenza Sejdovic, che tale orientamento ha trovato conferma e non costituisce quindi un caso isolato.

2. Il caso Sejdovic c. Italia

2.1 La sentenza della Corte di Strasburgo del 10 novembre 2004

Nonostante fosse intervenuta la sentenza Somogyi di condanna al pagamento di euro 4.500 con cui quindi la Corte europea constatava ancora una volta la violazione da parte dell'Italia dell'art. 6 sull'equo processo, occorre un nuovo intervento della stessa per costringere il nostro Paese a intervenire sulla disciplina della contumacia con il d.- l. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con la l. 22 aprile 2005 n. 60.

La sentenza Sejdovic del 10 novembre 2004, infatti, riconosce un vero e proprio difetto strutturale del sistema giuridico italiano che lo rende non conforme ai principi della Convenzione e indica le misure di carattere generale atte ad impedire la ripetizione di situazioni analoghe a quelle riscontrate nel caso in esame.

Nello specifico i fatti che hanno dato origine alla decisione possono essere così riassunti. L'8 settembre 1992 il sig. S. fu mortalmente colpito da un colpo d'arma da fuoco in un campo nomadi di Roma e secondo alcuni testimoni oculari responsabile sarebbe stato il sig. Ismet Sejdovic, cittadino dell'ex-Jugoslavia che si rese irreperibile subito dopo il fatto. Le ordinanze di custodia cautelare emanate dal G.i.p. di Roma nei suoi confronti infatti non poterono essere eseguite e, in seguito alla dichiarazione di latitanza, tutti gli atti furono notificati ad un avvocato d'ufficio nominato per rappresentarlo. Il processo si svolse in contumacia e si concluse con la condanna dell'imputato alla pena di ventuno anni e otto mesi di reclusione. L'avvocato non appellò la sentenza che quindi divenne definitiva il 22 gennaio 1997. Fu domandata anche l'extradizione dalla Germania, dove il sig. Sejdovic si era nel frattempo recato e dove era stato arrestato in seguito all'emanazione di un mandato d'arresto internazionale. L'extradizione però fu negata dalle autorità tedesche in quanto il sistema di riapertura del processo previsto in Italia non garantiva una ragionevole possibilità per il condannato di ottenerla.

Il sig. Sejdovic adisce quindi la Corte di Strasburgo il 22 marzo 2000 invocando l'art. 6 Cedu e lamentando di essere stato condannato *in absentia* senza aver avuto la possibilità di partecipare al processo e di difendersi personalmente di fronte alle autorità italiane.

Il ricorso viene dichiarato parzialmente ricevibile l'11 settembre 2003 con una decisione con cui la Corte respinge l'eccezione di non esaurimento dei rimedi interni sollevata dal Governo italiano convenuto. Non considerando il ricorso manifestamente infondato, ma anzi sollevando esso serie questioni di fatto e di diritto, la Corte ne esamina il merito con sentenza pubblicata, come già detto, il 10 novembre 2004 con cui afferma la sussistenza della violazione dell'art. 6. Successivamente, il Governo italiano chiede ed ottiene, ai sensi dell'art. 43 Cedu, il rinvio alla Grande Camera, che si riunisce il 12 ottobre 2005 e la cui sentenza del 01 marzo 2006 verrà commentata in seguito.

Procedendo con ordine va ripercorso innanzitutto il ragionamento logico-giuridico che ha condotto la Corte a riconoscere la violazione dell'art. 6 nella sentenza del 10 novembre 2004.

Relativamente all'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne, il Governo italiano ha osservato che il ricorrente avrebbe potuto beneficiare della restituzione nel termine per proporre appello ai sensi dell'art. 175 c.p.p. facendone richiesta entro dieci giorni; un rimedio questo efficace con un termine di decadenza sufficiente a garantire il diritto di difesa.

Il ricorrente si è opposto sostenendo di non essere stato al corrente della possibilità di esperire tale ricorso interno, di non sapere di essere latitante e di avere una procedura pendente a suo carico, né di aver avuto conoscenza di alcuna sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

Questo costituisce un punto nodale dell'intera vicenda. La Corte di Strasburgo ha infatti ricordato che la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 35 Cedu) presuppone che l'ordinamento nazionale offra un ricorso effettivo, sufficiente ed accessibile rispetto alla violazione contro la quale si ricorre in sede europea. Ora, nel caso di specie, si è osservato a ragione che la richiesta di restituzione nel termine prevista all'art. 175 c.p.p., per quanto astrattamente idonea a concedere al condannato di prender parte al processo d'appello e quindi di presentare elementi a sua difesa, presentava in realtà scarse chances di successo.

Innanzitutto, infatti, l'istanza può essere accolta solo se la persona condannata in contumacia dimostra di non essersi volontariamente sottratta alla conoscenza degli atti del procedimento. Le autorità italiane ritenevano insussistente questa ipotesi in quanto il sig. Sejdovic era divenuto irreperibile immediatamente dopo i fatti, il che lasciava desumere che egli si fosse volontariamente sottratto alla giustizia, stante anche la presenza di testimoni oculari dell'omicidio. Il Governo sosteneva, in altre parole, che la latitanza costituiva un comportamento incompatibile con la volontà di comparire a dibattimento e per questo motivo non doveva assumere importanza preponderante la mancanza di una notificazione delle accuse nei suoi confronti.

La Corte però ha rifiutato questa impostazione constatando la mancanza di qualsiasi prova, anche indiretta, che dimostrasse che il ricorrente avesse avuto conoscenza dell'avvio dell'azione penale nei suoi confronti o della data del processo. Né ciò può desumersi dalla circostanza della fuga dal luogo abituale di residenza. Si ritiene quindi che non si possa speculare sulle ragioni che hanno portato il ricorrente a lasciare il paese e a recarsi in Germania; citando una precedente giurisprudenza, i giudici europei ricordano che avvisare qualcuno delle azioni penali aperte a suo carico costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover rispondere a condizioni di forma e di sostanza che garantiscano l'esercizio effettivo dei diritti dell'imputato non essendo a tal scopo sufficiente una conoscenza vaga e non ufficiale⁸.

⁸ V. sentenza T. c. Italia, del 12 ottobre 1992, serie A n. 245-C. Come sottolineato nella sentenza della Grande Camera, però, non può escludersi che alcune circostanze determinate (peraltro assolutamente non provate nel caso in esame) possano fornire una indicazione inequivocabile della consapevolezza, da parte dell'interessato, della pendenza di un procedimento penale a suo carico e della sua volontà a non partecipare al processo.

Sul punto si è quindi consolidata la massima per cui non si possa parlare di rinuncia non equivoca a comparire ogni volta che manchi la prova dell'esistenza di almeno una comunicazione che abbia i requisiti di forma e di sostanza indicati e tale era proprio il caso in esame.

Relativamente alla verifica delle vie di ricorso interne, la Corte ritenne che difficilmente il ricorrente avrebbe potuto produrre elementi idonei a provare davanti ai giudici che la mancata effettiva conoscenza della sentenza di condanna non era dovuta a sua colpa o di non essersi volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Ciò conduceva a sollevare seri dubbi non solo sull'efficacia concreta del ricorso interno che il Governo italiano invocava, ma anche sulla accessibilità ad esso da parte dell'interessato⁹.

Esaminando la situazione concreta in cui il ricorrente si trovava, infatti, emergeva che il ricorso in questione non era per lui accessibile: nulla lasciava credere che egli fosse stato informato dell'esistenza di tale rimedio e tanto meno del breve termine a cui è sottoposto, e seppur così fosse stato egli disponeva, nel momento in cui avrebbe dovuto farne uso, di soli dieci giorni; inoltre era detenuto in Germania e difficilmente avrebbe potuto contattare un avvocato italiano per informarsi sulle procedure in un tempo molto ristretto; non meno importante in questo contesto era tenere in considerazione la situazione economica, sociale e culturale del ricorrente e soprattutto le difficoltà linguistiche incontrate in un paese straniero. Tutti questi elementi hanno condotto la Corte a riconoscere un motivo di esonero dall'obbligo di esaurire le vie interne per l'interessato, esonero che, secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, può essere in certe particolari circostanze accordato.

Non solo, gli ostacoli che vengono frapposti per l'esperimento di tale rimedio possono comportare la violazione dell'equo diritto di accesso ad un tribunale¹⁰. Un condannato, infatti, che non possa essere considerato rinunciante in maniera inequivoca a comparire deve in ogni circostanza poter ottenere pressoché automaticamente e incondizionatamente che una giurisdizione statuisca nuovamente sul merito dell'accusa. La formulazione dell'art. 175 c.p.p. accorda invece, in tal senso, una semplice possibilità che dipende dalle prove che possono essere fornite dal condannato sulle circostanze relative alla dichiarazione di latitanza. Tale costruzione non soddisfa le esigenze dell'art. 6 Cedu.

2.2 La sentenza della Grande Camera del 1° marzo 2006

La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani, nella sentenza del 1 marzo 2006, dopo una ricognizione dei principi generali concernenti il giudizio *in absentia*, ha integralmente confermato le conclusioni già esposte in precedenza nella pronuncia del 10 novembre 2004, ribadendo che al momento della condanna non era stato dimostrato dal Governo italiano che il sig. Sejdic avesse ricevuto una conoscenza adeguata delle accuse

⁹ Tale conclusione è stata confermata dalla sentenza della Grande Camera del 1° marzo 2006, § 51 ss.

¹⁰ Tale regola costituisce applicazione di due principi frequentemente richiamati dalla Corte di Strasburgo: quello per cui i diritti garantiti nella Convenzione devono essere concreti ed effettivi e quello che conduce a

contro di lui; né che egli avesse cercato di sottrarsi alla giustizia o avesse rinunciato in modo non equivoco al diritto a comparire al dibattimento penale. Gli argomenti forniti dal Governo italiano a sostegno della propria tesi infatti non trovavano riscontro in alcun fatto obiettivo che non fosse quello dell'assenza dell'imputato dal luogo abituale di residenza. Tale deduzione non può essere considerata accettabile dalla Corte, che la ritiene oltretutto contraria al principio fondamentale della presunzione di innocenza.

La Corte ha inoltre confermato che *“il ricorso previsto dall'articolo 175 c.p.p. non garantiva al ricorrente, con un grado sufficiente di certezza, la possibilità di essere presente e difendersi nel corso di un nuovo processo. Nessuno ha sostenuto dinanzi alla Corte che il ricorrente disponeva di altri mezzi per ottenere la riapertura del termine d'appello o la tenuta di un nuovo processo”*¹¹.

Un altro importante passaggio della sentenza della Grande Camera consacra il principio per cui quando è constatata una violazione che deriva da una carenza strutturale del sistema interno, può imporsi la necessità di misure generali a livello nazionale relativamente all'esecuzione delle sentenze della Corte.

Ricordiamo che successivamente alla sentenza del 10 novembre 2004 il legislatore italiano, proprio in ossequio a detta pronuncia, ha adottato il d.- l. 17/2005 poi convertito nella legge 22 aprile 2005, n. 60. Si è cercato però di dare una risposta ai rilievi sollevati a Strasburgo più che altro per il futuro, senza dare attuazione all'ulteriore dettato per cui quando la condanna d'un ricorrente è stata pronunciata malgrado l'esistenza di una lesione del diritto dell'interessato a partecipare al processo, il risarcimento più appropriato sarebbe quello di farlo giudicare di nuovo o di riaprire la procedura. La riforma perciò non prevede i casi di condanna contumaciale già avvenuta, per i quali non possono quindi applicarsi le norme della nuova disciplina.

Sulla scorta dell'introduzione di tale novella legislativa, il Governo italiano, nel rimettere il caso Sejdivic alla Grande Camera, l'aveva sollecitata a pronunciarsi anche sull'adeguatezza della normativa introdotta rispetto allo scopo voluto dalla Convenzione così come interpretata nella sentenza del 2004 dalla stessa Corte. La Grande Camera però ha reputato prematuro, stante l'assenza di giurisprudenza sull'applicazione della nuova legge, esaminare l'adeguatezza del nuovo sistema rispetto ai principi convenzionali e si è limitata a ribadire il diritto del condannato ad un nuovo processo o alla riapertura della procedura su sua istanza; non ha inoltre reputato necessario indicare in dettaglio le misure generali indispensabili per rendere il sistema italiano del rito contumaciale idoneo a tale scopo¹².

Inoltre la Corte ha lasciato libertà allo Stato convenuto, sotto il costante monitoraggio del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere l'obbligo indicato in sentenza, senza perciò indicare le modalità né la forma di un eventuale nuovo processo.

riconoscere l'esigenza di un'interpretazione elastica e non eccessivamente formalista della regola contenuta nell'art. 35 Cedu.

¹¹ § 104.

¹² § 124-126.

2.3 *Le ricadute della sentenza Sejdovic sul sistema giuridico italiano*

La notevole importanza che riveste la sentenza Sejdovic risiede nelle conseguenze pratiche e giuridiche che la Corte vi ha fatto discendere, conseguenze che investono non solo la situazione individuale del ricorrente quanto il sistema giuridico italiano nel suo complesso.

E' da premettere che ai sensi dell'art. 46 Cedu le parti contraenti si obbligano a conformarsi alle sentenze della Corte europea, la maggior parte delle quali, per lungo tempo, non hanno necessitato di provvedimenti che andassero al di là del singolo caso. Tuttavia talvolta la violazione consisteva in una prassi amministrativa contraria alla Convenzione o in un difetto strutturale del sistema giuridico nazionale; in questi casi il Comitato dei Ministri, organo deputato a sorvegliare l'esecuzione delle sentenze, sollecitava il Governo convenuto all'adozione delle misure di ordine generale o delle riforme legislative necessarie per evitare future possibili violazioni.

A partire dalla sentenza *Broniowski c. Polonia*¹³ si è andato via via allargando il sindacato della Corte europea, la quale ha ritenuto che sia necessario e opportuno assumere la funzione precedentemente svolta dal Comitato dei Ministri, indicando in sentenza le misure di carattere generale necessarie. Ciò non ha avuto il significato di conferirle il potere di annullare o modificare direttamente disposizioni di diritto interno contrastanti con la Cedu; queste rimangono quindi pienamente valide pur a seguito di una sentenza di condanna e restano in vigore fino all'adozione eventuale di provvedimenti da parte delle autorità deputate sul piano interno. Ciononostante, dalla sentenza citata in poi la Corte ha assunto un ruolo di impulso rispetto alle riforme necessarie sul piano interno, che si estrinseca in pronunce dotate di forza vincolante e non in mere dichiarazioni di carattere politico.

Fatta questa necessaria premessa, la sentenza *Sejdovic* del 10 novembre 2004, sostanzialmente ribadita dalla successiva della Grande Camera, per la prima volta dà applicazione a tali principi in un caso che ha coinvolto il nostro paese.

Nelle conclusioni, infatti, i giudici europei affermano che la violazione è stata *“conseguenza di un problema legato al cattivo funzionamento della legislazione e della prassi interne provocato dall'assenza di un meccanismo effettivo volto a mettere in opera il diritto delle persone condannate in contumacia – non informate in maniera effettiva delle pendenze, né rinuncianti in maniera non equivoca al diritto a comparire – ad ottenere che una giurisdizione statuisca di nuovo sul merito delle accuse”*¹⁴. Pertanto la Corte ritiene, in ossequio all'art. 46 Cedu, che lo Stato convenuto abbia l'obbligo giuridico non solo di versare ai soggetti coinvolti le somme a titolo di equa soddisfazione, ma anche e soprattutto di eliminare ogni ostacolo legale che potrebbe impedire la riapertura dei termini per proporre appello o la celebrazione di un nuovo processo attraverso l'adozione di misure tali che rimedino a questo difetto strutturale e prevedano e regolamentino una procedura che realizzi effettivamente il diritto in questione conformemente all'art. 6.

¹³ V. la sentenza, 22 giugno 2004, n. 31443/96.

Ciò sembra assumere il significato che, nell'interpretazione data dai giudici di Strasburgo, la condizione della non volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento contenuta nell'art. 175 c.p.p. non dovrà in futuro trovare applicazione nei confronti di coloro che, mai ufficialmente informati del processo a loro carico, non abbiano rinunciato a comparire in maniera non equivoca e siano stati condannati in contumacia.

Oltre ciò sembra dedursi che il legislatore italiano debba tenere in estremo conto anche i rilievi manifestati dalla Corte circa l'accessibilità del rimedio della restituzione nei termini, in particolare quelli riguardanti la brevità degli stessi e la mancanza di informazioni sull'esistenza di tale forma di opposizione ad una sentenza passata in giudicato. In tal senso si è mosso il legislatore italiano con il d.- l. 17/2005, convertito con la l. 60/2005,¹⁵ in cui esso ha voluto percorrere la via meno rischiosa nella riforma dell'art. 175 c.p.p., adeguandosi agli standard minimi indicati dalla Corte europea.

Non si deve dimenticare comunque che la sentenza *Sejdovic* è andata ad incidere come è naturale anche sulla situazione individuale del ricorrente, non limitandosi ad indicare le misure generali necessarie per evitare nuove violazioni della norma sull'equo processo. Il paragrafo 55 della sentenza infatti statuisce che *“il risarcimento più appropriato sarebbe in principio di far nuovamente giudicare l'interessato o di riaprire la procedura in tempo utile e nel rispetto delle esigenze dell'art. 6 Convenzione”*.

Come abbiamo già detto nell'analisi relativa alla sentenza *Somogyi*, fino a questo momento era invalsa la prassi, in materia di equa soddisfazione, secondo cui lo Stato convenuto, in casi di gravi violazioni dell'art. 6, non deve versare somme di denaro a titolo di “perdita di opportunità” ma celebrare un nuovo processo. La sentenza in esame fa un passo in avanti: il dispositivo, nel dichiarare che la semplice constatazione della violazione costituisce una sufficiente equa soddisfazione per il danno morale, implicitamente si richiama al suddetto paragrafo 55 e sebbene ciò non possa condurre l'interpretazione della formula verso un obbligo dello Stato di dare attuazione al suggerimento della Corte, esso non potrà comunque essere ignorato nella fase di esecuzione della sentenza.

Tutto ciò solleva un'ulteriore questione di fondamentale importanza, ossia l'individuazione della base normativa che consenta la riapertura del caso a livello interno. Si potrebbe auspicare in una rapida approvazione del disegno di legge n. 2441 che tende ad introdurre un'ipotesi di revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna qualora la Corte europea accerti con sentenza che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni dell'art. 6¹⁶. Visti, tuttavia, i tempi dell'esame parlamentare, l'unica via percorribile rimane quella dell'emanazione di un provvedimento *ad hoc*. In ogni caso sarà necessario che nel nuovo

¹⁴ V. anche § 109 della sentenza della Grande Camera.

¹⁵ D.- l. 17/2005 poi convertito nella legge 22 aprile 2005, n. 60, in G.U. del 23 aprile 2005, n. 94 recante “disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna” che ha recepito in parte i rilievi contenuti nella sentenza *Sejdovic*.

¹⁶ Tale disegno di legge, a differenza di norme adottate in altri Stati membri, sembra orientarsi verso un automatismo di tale revisione: non ne viene, cioè, subordinata l'ammissibilità alla gravità della violazione constatata o al persistere di effetti negativi. Esso comporterebbe la modifica degli artt. 630 e 633 c.p.p.

processo l'imputato possa godere di quello specifico diritto che gli è stato negato nel primo, ossia di essere sentito, di presentare la propria versione dei fatti e apportare eventuali prove contrarie a quelle assunte nei suoi confronti.

L'indicazione suggerita dalla Corte non va comunque nel senso esclusivo della necessità di un *nuovo* processo, concedendo l'alternativa di riaprire la procedura. Ciò lascia presumere che sia sufficiente la proposizione di un appello contro la condanna in contumacia, cioè di un giudizio di secondo grado che sia idoneo a fornire quella *fresh determination of the merits of the charge* più volte richiamata dalla giurisprudenza della Corte. Tale idoneità non sembra invece riscontrabile ove si consenta al condannato di proporre ricorso per cassazione avverso una condanna di secondo grado poichè sfuggono al sindacato della Suprema Corte le questioni di fatto esaminate dai giudici di merito, essendo giudice di mera legittimità.

Pur essendo prematuro fare un bilancio delle novità recentemente riscontrate, quanto detto dimostra come stia diventando alto il grado di penetrazione della Convenzione europea nel nostro sistema normativo a conferma della spinta armonizzatrice della stessa.